



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 giugno 2022  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3581 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3581 final.

---

All: C(2022) 3581 final

Bruxelles, 10.6.2022  
C(2022) 3581 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.6.2022**

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR REFIT) conferisce all'ESMA diversi poteri per l'elaborazione di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione relative al quadro normativo in materia di segnalazione ai sensi dell'EMIR.

In particolare l'articolo 78, paragrafo 10, di detto regolamento impone all'ESMA di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che questi devono applicare al fine di verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.

### 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

#### *Aspetti procedurali*

Tra il 26 marzo 2020 e il 3 luglio 2020 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, ricevendo in totale l'ESMA 41 risposte pubbliche e 10 risposte riservate.

#### *Posizione dei portatori di interessi*

##### Verifica dei derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

Un elemento chiave per il corretto funzionamento del regime di segnalazione ai sensi dell'EMIR e per garantire la qualità della segnalazione dei derivati è la convalida da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni dei dati presentati dalle controparti che sono soggette all'obbligo di segnalazione. Sebbene ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 sexies, dell'EMIR, come modificato dall'EMIR REFIT, "le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni", l'articolo 78, paragrafi 9 e 10, dell'EMIR, come modificato dall'EMIR REFIT, attribuisce anche la responsabilità delle procedure di verifica dei dati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto un quadro normativo per la raccolta dei dati e la convalida dei dati a opera dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Per garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di segnalazione al momento della definizione delle procedure di verifica da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni, l'ESMA ha proposto di respingere i dati che non sono stati segnalati conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9 dell'EMIR, invece di formulare solo avvertimenti nei confronti del soggetto interessato.

La maggior parte delle risposte ha sostenuto la proposta di quadro normativo dell'ESMA e ha convenuto che esso contribuirà alla qualità generale dei dati.

##### Procedura di aggiornamento dell'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI)

Nel documento di consultazione, l'ESMA ha sottolineato l'importanza della procedura che i repertori di dati sulle negoziazioni e le controparti devono applicare in caso di cambiamenti nei codici LEI dovuti a fusioni, acquisizioni o altri eventi di ristrutturazione aziendale. La maggior parte delle risposte è d'accordo con la proposta dell'ESMA di chiarire questi aspetti e di includere nelle norme tecniche di regolamentazione gli elementi chiave della procedura, in

particolare per quanto riguarda gli elementi relativi alle tempistiche di aggiornamento del codice LEI, fondamentali per garantire la qualità dei dati.

#### Riconciliazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

La mancanza di una specifica iniziale del processo di riconciliazione da parte dell'ESMA, dovuta all'assenza di un mandato legale, ha portato a i) procedure di riconciliazione incoerenti, ii) tempistiche di riconciliazione incoerenti, iii) tolleranze e categorizzazione dei campi decisi dai repertori di dati sulle negoziazioni, iv) tempi di attuazione delle richieste di modifica lunghi. Per affrontare tali questioni, la proposta dell'ESMA prevede che dopo aver convalidato i dati, i repertori di dati sulle negoziazioni riconcilino le informazioni delle due parti del derivato che sono segnalate. Ciò è in linea alla base giuridica dell'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), dell'EMIR, come modificato dall'EMIR REFIT, che prevede che i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscano "procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni". Nel documento di consultazione l'ESMA ha proposto diversi principi generali per eseguire la riconciliazione. I partecipanti alla consultazione pubblica hanno sostenuto l'armonizzazione del processo di riconciliazione e hanno formulato una serie di osservazioni che sono state prese in considerazione dall'ESMA nei principi stabiliti nel presente progetto di regolamento delegato.

#### Meccanismo di risposta a fine giornata

I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione e ai terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, dell'EMIR, a seconda dei casi, alcune informazioni di fine giornata che dovrebbero consentire loro di migliorare la qualità dei dati segnalati ai sensi dell'EMIR.

L'ESMA ritiene che disporre di informazioni di fine giornata sulle operazioni respinte sia un contributo pratico che permette ai soggetti di i) corroborare le loro presentazioni, ii) agire su ogni potenziale derivato che non è stato ancora corretto, e iii) abilitare il trattamento diretto e l'automazione del flusso di lavoro.

L'ESMA ha ricevuto un numero importante di risposte molto dettagliate alle sue proposte. Dopo aver considerato tale riscontro, l'ESMA ha proposto una serie minima di segnalazioni di fine giornata che devono essere rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni.

### **3. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

La Commissione non ha condotto una valutazione d'impatto dettagliata sulle norme tecniche di regolamentazione proposte, ma ha basato la valutazione sull'analisi costi-benefici dell'ESMA inclusa nella relazione finale.

Le principali decisioni politiche sono già state analizzate e pubblicate dalla Commissione riguardo alla proposta legislativa che ha portato al regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ESMA ritiene che le norme tecniche proposte migliorerebbero la qualità dei dati segnalati nell'ambito dell'EMIR offrendo quindi un chiaro vantaggio alle autorità che hanno diritto di accedere ai dati EMIR, ma anche ai soggetti segnalanti e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per esempio, le modifiche proposte che allineano gli obblighi nell'UE con gli orientamenti globali sulla segnalazione dei derivati OTC dovrebbero determinare una riduzione significativa dei costi per i soggetti che effettuano segnalazioni nell'ambito di diverse giurisdizioni. Allo stesso modo, oltre alla standardizzazione dei formati e all'uso della

metodologia ISO 20022 per la segnalazione da parte delle controparti ai repertori di dati sulle negoziazioni, un riscontro più completo sui rifiuti e sugli avvertimenti contribuirà a una più facile correzione dei dati da parte dei soggetti segnalanti e alla riduzione dei problemi di qualità dei dati, migliorando così ulteriormente l'automazione della segnalazione e riducendo i problemi di qualità dei dati. Nel caso della riconciliazione, le modifiche proposte, che allineano gli obblighi in materia di riconciliazione tra i repertori, dovrebbero tradursi in un riscontro di riconciliazione più coerente fornito ai soggetti segnalanti, e contribuire a una più agevole riconciliazione delle segnalazioni, diminuendo così la necessità di onerose procedure di follow-up sulle incoerenze nella riconciliazione, riducendo quindi il costo di conformità e migliorando la qualità dei dati.

Benché tali benefici superino i costi, è inevitabile che nel breve periodo le modifiche ai sistemi di segnalazione risultanti dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione proposte implicino dei costi per le autorità, le controparti e i repertori di dati sulle negoziazioni. Le tempistiche di attuazione proposte dall'ESMA dovrebbero contribuire ad attenuare le implicazioni in termini di costi.

#### **4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 1 stabilisce il processo di verifica delle segnalazioni sui derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni.

L'articolo 2 stabilisce la procedura di aggiornamento dei codici LEI.

L'articolo 3 stabilisce la procedura di riconciliazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni.

L'articolo 4 stabilisce le informazioni di fine giornata sui derivati segnalati che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione di alcuni soggetti.

L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento delegato.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2022

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 78, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la qualità delle informazioni sui derivati segnalati loro, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero verificare l'identità dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, l'integrità logica dell'ordine in cui le informazioni sui derivati sono segnalate e la completezza e la correttezza di tali informazioni.
- (2) Per lo stesso motivo, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero riconciliare le informazioni contenute nelle singole segnalazioni di derivati ricevute, qualora entrambe le controparti siano soggette all'obbligo di segnalazione. È opportuno precisare una procedura standardizzata per consentire ai repertori di riconciliare i dati in modo coerente e per ridurre il rischio di mancata riconciliazione di alcune informazioni sui derivati. Tuttavia è possibile che certe informazioni sui derivati non siano identiche a causa delle specificità dei sistemi tecnologici usati dai soggetti che trasmettono le segnalazioni. Occorre pertanto applicare alcune tolleranze per evitare che divergenze minori nelle informazioni segnalate sui derivati impediscano alle autorità di analizzare i dati con una certa sicurezza.
- (3) Inoltre, fatti salvi gli altri obblighi relativi alle informazioni sui derivati raccolte e registrate durante il processo di riconciliazione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero garantire la riservatezza dei dati scambiati tra loro e messi a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei soggetti che trasmettono la segnalazione.
- (4) Quando si verifica un evento di ristrutturazione aziendale che comporta il cambiamento dell'identificativo della persona giuridica (*Legal Entity Identifier*, LEI) di una controparte, è necessario aggiornare le informazioni relative ai soggetti individuati nelle segnalazioni sui derivati. Per assicurare l'integrità di tali informazioni,

---

<sup>1</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

che sono essenziali per il monitoraggio dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, è necessario che l'aggiornamento sia eseguito a livello centrale dai repertori di dati sulle negoziazioni. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

- (5) I soggetti che trasmettono le segnalazioni dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi di segnalazione, in particolare per impedire l'accumulo di operazioni non riconciliate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione. È pertanto opportuno che in un primo momento debba essere riconciliato solo un numero limitato di campi.
- (6) I soggetti che trasmettono le segnalazioni e, se del caso, quelli responsabili delle segnalazioni dovrebbero essere in grado di monitorare il rispetto dei propri obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere a determinate informazioni, su base giornaliera, in relazione a tali segnalazioni, incluso l'esito della verifica delle segnalazioni, anche nel caso di emissione di un avvertimento, e all'andamento della riconciliazione dei dati segnalati. È pertanto necessario specificare le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe mettere a disposizione di tali soggetti al termine di ogni giornata lavorativa.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali e ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (9) Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### ***Verifica dei derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni***

1. Quando riceve una segnalazione di derivati, il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica quanto segue:
  - (a) l'identità del soggetto che trasmette la segnalazione di cui al campo 2 della tabella 1 e al campo 2 della tabella 3 dell'allegato del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588];

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (b) che il modello XML utilizzato per segnalare un derivato sia conforme alla metodologia ISO 20022 ai sensi dell'articolo 1 del [OP: *inserire il riferimento a C(2022) 3588*];
  - (c) che il soggetto che trasmette la segnalazione, se diverso dal soggetto responsabile della segnalazione di cui al campo 3 della tabella 1 e al campo 3 della tabella 3 dell'allegato del [OP: *inserire il riferimento a C(2022) 3588*], sia debitamente autorizzato ad effettuare la segnalazione per conto della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione, se diverso dalla controparte 1 di cui al campo 4 della tabella 1 e al campo 4 della tabella 3 dell'allegato del [OP: *inserire il riferimento a C(2022) 3588*];
  - (d) che lo stesso derivato non sia stato segnalato in precedenza;
  - (e) che la segnalazione di un derivato con tipo di azione "Modifica" (Modification), "Aggiornamento del margine" (Margin Update), "Valutazione" (Valuation), "Correzione" (Correction), "Errore" (Error) o "Cessazione" (Terminate) si riferisca a un derivato segnalato precedentemente;
  - (f) che la segnalazione di un derivato con tipo di azione "Modifica" (Modification) non si riferisca a un derivato che è stato segnalato come cancellato con tipo di azione "Errore" (Error) che non è stato successivamente segnalato con tipo di azione "Ripristino" (Revive);
  - (g) che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione "Nuovo" (New) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;
  - (h) che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione "Componente di posizione" (Position component) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;
  - (i) che la segnalazione di un derivato non intenda modificare le informazioni del campo "Controparte 1" o "Controparte 2" in un derivato segnalato in precedenza;
  - (j) che la segnalazione di un derivato non intenda modificare un derivato esistente indicando una data effettiva successiva alla data di scadenza del derivato segnalata;
  - (k) che un derivato segnalato con tipo di azione "Ripristino" (Revive) si riferisca alla segnalazione di un derivato presentata in precedenza con tipo di azione "Errore" (Error) o "Cessazione" (Terminate) o a un derivato che è giunto a scadenza;
  - (l) la correttezza e la completezza della segnalazione del derivato.
2. Se la segnalazione di un derivato non soddisfa uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, il repertorio di dati sulle negoziazioni la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato.
3. Entro 60 minuti dal ricevimento della segnalazione di un derivato, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al soggetto che trasmette la segnalazione informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati di cui al paragrafo 1. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello conforme alla metodologia ISO 20022. I risultati specificano i motivi del rifiuto della segnalazione di un derivato in conformità con la tabella 1 dell'allegato.

## Articolo 2

### **Procedura di aggiornamento dell'identificativo della persona giuridica**

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale è indirizzata una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588] identifica i derivati in essere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588] al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è segnalato con l'identificativo utilizzato prima di tale evento nel campo "Controparte 1" o "Controparte 2", come indicato nella richiesta in questione. Esso procede alla sostituzione del vecchio identificativo con il nuovo identificativo della persona giuridica (*Legal Entity Identifier*, LEI) nelle segnalazioni relative a tutti quei derivati al momento dell'evento di cui all'articolo 8 del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588] riguardanti tale controparte. Il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue la procedura di aggiornamento dell'identificativo al più tardi il giorno della ristrutturazione o entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta se la segnalazione è avvenuta meno di 30 giorni di calendario prima della data dell'evento di ristrutturazione aziendale.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni individua i derivati pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588] al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è identificato con il vecchio identificativo in uno qualsiasi dei campi, e sostituisce tale identificativo con il nuovo codice LEI. Quando un evento di ristrutturazione aziendale riguarda un aggiornamento del LEI per campi diversi da "Controparte 1" o "Controparte 2", il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue tale aggiornamento dei derivati pertinenti solo dopo una conferma tempestiva da parte della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione.
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge le seguenti azioni:
  - (a) a seguito del ricevimento della conferma pertinente ai sensi del paragrafo 2, aggiorna il codice LEI a partire dalla data di cui al paragrafo 1;
  - (b) trasmette le seguenti informazioni il più presto possibile, e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, a tutti gli altri repertori di dati sulle negoziazioni e alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione coinvolti nei contratti derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI e ai terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi:
    - i) il vecchio o i vecchi identificativi;
    - ii) il nuovo identificativo;
    - iii) la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;
    - iv) in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli identificativi unici dell'operazione (UTI) dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;
  - (c) notifica, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione dell'aggiornamento, ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno accesso ai dati relativi ai derivati che sono stati aggiornati, mediante un file specifico in formato leggibile da dispositivo elettronico, le seguenti informazioni:

- i) il vecchio o i vecchi identificativi;
  - ii) il nuovo identificativo;
  - iii) la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;
  - iv) in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli UTI dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;
- (d) registra l'aggiornamento del LEI nel log di segnalazione.
4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni non procede all'aggiornamento dei codici LEI segnalati per derivati diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del [OP: *inserire il riferimento a C(2022) 3588*] al momento dell'evento aziendale.

### *Articolo 3*

#### ***Riconciliazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni***

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni si adopera a riconciliare il derivato segnalato seguendo l'iter indicato al paragrafo 3, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - (a) il repertorio ha completato le verifiche di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;
  - (b) entrambe le controparti del derivato segnalato sono soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012;
  - (c) il repertorio non ha ricevuto per il derivato segnalato una segnalazione con tipo di azione "Errore" (Error), a meno che a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione con tipo di azione "Ripristino" (Revive).
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni predispone modalità atte a garantire la riservatezza dei dati quando scambia informazioni con altri repertori e quando fornisce informazioni alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione e ai terzi che hanno accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 sui valori di tutti i campi oggetto di riconciliazione.
3. Se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il repertorio di dati sulle negoziazioni segue il seguente iter utilizzando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato al giorno lavorativo precedente:
  - (a) il repertorio che ha ricevuto la segnalazione di un derivato verifica se ha ricevuto una segnalazione corrispondente da o per conto dell'altra controparte;
  - (b) se non ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a), il repertorio si adopera per identificare il repertorio che l'ha ricevuta comunicando a tutti i repertori registrati i valori dei seguenti campi del derivato segnalato: "Identificativo unico dell'operazione", "Controparte 1" e "Controparte 2";
  - (c) il repertorio che accerta che un altro repertorio ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a) scambia con esso le informazioni del derivato segnalato in formato XML, utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022;
  - (d) il repertorio di dati sulle negoziazioni tratta un derivato segnalato come riconciliato se le informazioni sul derivato oggetto di riconciliazione

- corrispondono alle informazioni sul derivato corrispondente di cui alla lettera a) e conformemente ai limiti di tolleranza applicabili e alle relative date di applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato;
- (e) per ogni operazione su derivati segnalata il repertorio assegna quindi valori alle categorie di riconciliazione della tabella 3 dell'allegato;
  - (f) il repertorio conclude le fasi di cui alle lettere da a) ad e) quanto prima e non le intraprende dopo la mezzanotte UCT di un giorno lavorativo;
  - (g) il repertorio che non riesce a riconciliare il derivato segnalato si adopera a combinarne le informazioni il giorno lavorativo successivo. Il repertorio delle negoziazioni non si adopera più a riconciliare il derivato segnalato 30 giorni di calendario dopo che il derivato non è più in essere.
4. Al termine di ogni giorno lavorativo il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il numero totale di derivati abbinati e il numero di quelli riconciliati con ciascun repertorio con cui ha riconciliato i derivati. Il repertorio di dati sulle negoziazioni ha in atto procedure scritte per garantire la risoluzione di tutte le discrepanze individuate in tale processo.
5. Entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione di cui al paragrafo 3, lettera f), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai soggetti che trasmettono le segnalazioni i risultati del processo di riconciliazione che ha eseguito sui derivati segnalati. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022, in cui inserisce informazioni sui campi che non sono stati oggetto di riconciliazione.

#### *Articolo 4*

##### ***Meccanismi di risposta a fine giornata***

1. Per ogni giorno lavorativo, il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui derivati interessati, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022:
- (a) i derivati segnalati nel corso della giornata;
  - (b) la situazione più recente delle operazioni sui derivati in essere;
  - (c) le segnalazioni di derivati che sono state rifiutate nel corso della giornata;
  - (d) lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati che sono oggetto di riconciliazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
  - (e) i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione che è stata segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;
  - (f) i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

- (g) i derivati che sono stati ricevuti in quel giorno con tipo di azione "Nuovo" (New), "Componente di posizione" (Position component), "Modifica" (Modification) o "Correzione" (Correction) e il cui importo nozionale è anomalo per quella classe di derivati.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce tali informazioni al più tardi alle ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le informazioni fornite al paragrafo 1.

#### *Articolo 5*

#### ***Entrata in vigore e applicazione***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data del primo lunedì successivo alla data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.6.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*